



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

DECRETO DEL SINDACO N.6 DEL 27/06/2024

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Casciana Terme Lari;

Preso atto del Verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10/06/2024, con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato Paolo Mori e delle notifiche ai Consiglieri eletti ex art. 61 Testo Unico 16/05/1960 n. 570;

Richiamati:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'art. 36, che individua gli Organi di governo: “1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.”;
 - gli artt. 46 e 47, che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta Comunale;
 - l'art. 48, che prevede le competenze dalle Giunte;

Richiamati inoltre:

- l'art. 22 del vigente Statuto comunale che disciplina la composizione della Giunta Comunale stabilendo in particolare che:

“3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco”

4. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.

5. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere, ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

6. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

- gli artt. 24 e 25 del vigente Statuto comunale che disciplinano il funzionamento e le competenze della Giunta:
- l'art. 21 del vigente Statuto comunale che prevede la figura del Vicesindaco prevedendo che: *“Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie ed il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco”*;
- l'art. 23 del vigente Statuto relativo alla nomina che statuisce:

“1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura”;
- il comma 185 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2010), che prevede *“Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore... Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del Comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.”*;
- l'art.1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone che *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere alla nomina della Giunta del Comune di Casciana Terme Lari, preso atto delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità rese dagli interessati ai sensi della normativa vigente e depositate agli atti;
- mantenere in capo al Sindaco le seguenti deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata, Terme, Sicurezza;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Statuto del Comune di Casciana Terme Lari;
- il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

D E C R E T A

1) Di nominare ViceSindaco del Comune di Casciana Terme Lari:

VICESINDACO	DELEGHE
Enrico Faticcioni	Ambiente Sport

2) Di nominare Assessori della Giunta del Comune di Casciana Terme Lari :

ASSESSORE	DELEGHE
Sandro Francalanci	Bilancio Partecipate Personale
Fabrizio Marconi	Turismo Associazionismo Protezione Civile Caccia Sanità Agricoltura
Alessandra Dal Canto	Scuola Cultura Politiche giovanili e sociali
Rossana Sordi	Lavori Pubblici Manutenzione e decoro urbano Commercio e attività produttive Trasporti

3) Di mantenere in capo al Sindaco le seguenti materie:

SINDACO	DELEGHE
Paolo Mori	Urbanistica Edilizia Privata Terme Sicurezza

D I S P O N E

- che il presente Decreto venga:
 - comunicato agli interessati per l'accettazione;
 - comunicato ai Responsabili di Servizio;
 - comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.

**Il Sindaco
Paolo Mori /
ArubaPEC S.p.A.**